



Il Vescovo di Tivoli

Sentito il Consiglio Presbiterale Diocesano nella sessione del 27 novembre 2013, a norma del Can. 496 del C.I.C., con la mia ordinaria autorità con il presente

DECRETO

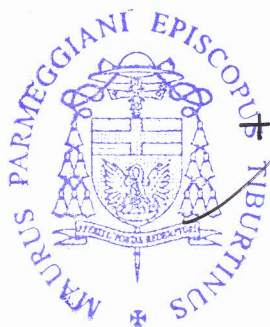
APPROVO LO STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO DELLA DIOCESI DI TIVOLI

composto di due parti, suddivise rispettivamente in 5 capitoli per un totale di 30 articoli; ed altri 10 articoli riguardanti la "Composizione" ed il "Regolamento elettorale".

Il nuovo Statuto, datato 22 febbraio 2014, Prot.N.C/28/14, abroga e sostituisce quello già da me emanato il 2 febbraio 2009 (Prot.N.C/10/09) ed entrerà in vigore dal 14 marzo 2014.

Dato in Tivoli, dalla Sede Vescovile,
il 22 febbraio 2014, *Anno Mariano diocesano*,
Festa della Cattedra di San Pietro
Prot.N.C/28/14

Mons. Santino Borali
Mons. Santino Borali
Cancelliere Vescovile



Mauro Parmeggiani
✠ Mauro Parmeggiani
Vescovo di Tivoli

**STATUTO
DEL "CONSIGLIO PRESBITERALE"
DELLA DIOCESI DI TIVOLI**

PARTE PRIMA

CAPITOLO I
Natura e finalità

Art. 1 Il Consiglio Presbiterale Diocesano è costituito da presbiteri rappresentanti l'intero presbiterio, come il senato del Vescovo; nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidata (cfr Can. 495 §1).

Art. 2 Compito del Consiglio Presbiterale Diocesano è coadiuvare il Vescovo nel governo della Diocesi (cfr Can. 495 §1) esaminando insieme i problemi riguardanti le necessità dell'azione pastorale della Diocesi, massimamente per ciò che concerne gli indirizzi e le linee programmatiche della Diocesi, la santificazione delle anime, la purezza della fede ed il governo del popolo di Dio.

Art. 3 Il Consiglio Presbiterale Diocesano non agisce mai in modo autonomo, ma sempre in unione e sotto la direzione del Vescovo. Esso ha solamente voto consultivo. Il Vescovo lo ascolta negli affari di maggiore importanza ed ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto (cfr Can. 500 §2).

CAPITOLO II
Composizione

Art. 4 Il Consiglio Presbiterale Diocesano è costituito dal Presidente, dal Segretario e dai Consiglieri.

Art. 5 Presidente del Consiglio Presbiterale Diocesano è il Vescovo e a lui spetta:

- 1- Convocare le sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio;
- 2- Presiedere le sedute;
- 3- Stabilire l'ordine del giorno di ogni riunione;
- 4- Decidere la soluzione da adottare per ogni singolo problema;
- 5- Rendere operative le decisioni adottate;
- 6- Pubblicare e far conoscere o meno ciò che è stato stabilito a norma del Can. 500 §2 (cfr Can 500 §3).

Art. 6 Il Segretario del Consiglio Presbiterale Diocesano è nominato direttamente dal Vescovo e a lui spetta:

- 1- Tenere aggiornato l'elenco dei consiglieri, annotandone le assenze alle sedute che deve notificare al Vescovo;
- 2- Ricevere le lettere di giustificazione;
- 3- Ricevere le richieste per la convocazione di sessioni straordinarie e le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno;
- 4- Trasmettere ai Consiglieri, almeno 15 giorni prima della sessione, l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno;
- 5- Notificare a tutti i Consiglieri le comunicazioni attinenti all'attività del Consiglio;
- 6- Redigere il verbale delle sessioni del Consiglio che sottoporrà all'approvazione del Consiglio stesso nella sessione successiva per essere confermato con la firma del Presidente;
- 7- Presentare al Vescovo, qualora ve ne siano, le proposte da inserire nell'ordine del giorno e le interpellanze;
- 8- Raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del Consiglio tenendone aggiornato l'archivio.

Art. 7 I Consiglieri vengono scelti secondo le norme del Regolamento elettorale ed essi rappresentano tutto il presbiterio, senza vincolo di mandato.

Art. 8 I Consiglieri, eletti e non, si tengono in contatto con il presbiterio e il Vicario foraneo della propria Vicaria, ne ascoltino le istanze pastorali e i suggerimenti da presentare in Consiglio e riferiscano, per quanto è possibile, sull'attività del Consiglio stesso.

Art. 9 I Consiglieri eletti dai religiosi provvederanno, secondo le modalità più opportune, a forme analoghe di dialogo nei confronti dei loro confratelli.

CAPITOLO III

Durata

Art. 10 Il Consiglio Presbiterale Diocesano, una volta costituito, rimane in carica cinque anni e pertanto i Consiglieri ricoprono il loro mandato per lo stesso periodo di tempo.

Art. 11 Il Vescovo – qualora ne ravvisi la necessità – può sciogliere il Consiglio Presbiterale Diocesano a norma del C.I.C. e ricostituirlo entro un anno. Lo scioglimento naturale si verifica quando la sede diventa vacante (cfr Can 501 §2).

Art. 12 I Consiglieri decadono:

- a- Per dimissioni regolarmente accettate dopo la loro notifica al Vescovo;
- b- Per cessazione di appartenenza al collegio che li ha espressi;
- c- Per rimozione dall'ufficio che ne ha comportato l'elezione.

Art. 13 Spetta al Vescovo stabilire le modalità dell'elezione dei sostituti dei Consiglieri decaduti.

Art. 14 I Consiglieri possono essere confermati nell'incarico.

CAPITOLO IV

Attività del Consiglio Presbiterale Diocesano

Art. 15 Il Consiglio Presbiterale Diocesano si riunisce almeno tre volte l'anno, preferibilmente nei mesi di settembre, dicembre, marzo e ogni volta che il Vescovo lo ritenga opportuno.

Art. 16 Il Consiglio Presbiterale Diocesano può essere convocato in sessione straordinaria o su iniziativa del Vescovo o per richiesta scritta della maggioranza assoluta dei Consiglieri. Questa richiesta deve recare l'ordine del giorno e pervenire al Vescovo tramite il Segretario.

La convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stato raggiunto il numero prescritto di domande, cioè la maggioranza assoluta.

Art. 17 I Consiglieri hanno il dovere di intervenire personalmente tutte le volte che sono stati convocati ed è esclusa ogni rappresentanza o delega o giudizio scritto per lettera.

L'assenza dalle sessioni – sia ordinarie che straordinarie – per tre volte anche non consecutive, escluso il caso di malattia, comporta gli effetti delle dimissioni.

Art. 18 Il Vescovo, a norma del diritto, presiede personalmente o per mezzo di un suo delegato, le riunioni del Consiglio.

La presenza dei Consiglieri è richiesta per tutta la durata della riunione.

Art. 19 Il Consiglio Presbiterale Diocesano agisce validamente solo quando è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 20 In sede di attuazione dell'ordine del giorno, qualora si debba discutere su argomenti di una certa rilevanza o complessità, essi saranno illustrati da una relazione introduttiva della durata non superiore ai dieci minuti.

Art. 21 I Consiglieri che intervengono nella discussione dell'ordine del giorno potranno usufruire solo di cinque minuti di tempo.

Le mozioni d'ordine hanno la prevalenza sugli interventi.
Il Segretario farà rispettare il tempo stabilito.

Art. 22 Il Vescovo può invitare alle sedute del Consiglio degli esperti, sacerdoti o laici, che pur non avendo diritto al voto, illustrino gli aspetti del problema per il quale vengono interpellati.

Art. 23 Il Consiglio Presbiterale Diocesano esprime il proprio parere sugli argomenti trattati o per alzata di mano o per iscritto.

Il consenso al voto per iscritto è richiesto dal Vescovo ogni volta che lo crederò opportuno.

Essendo il Consiglio Presbiterale Diocesano organo consultivo e non deliberativo non si ravvisa la necessità di più votazioni qualora non vi fosse il consenso a maggioranza assoluta.

Art. 24 Il parere espresso con voto segreto esige il massimo riserbo. Sarà il Vescovo, nella sua prudenza, a darne notizia al presbiterio.

CAPITOLO V

Ordine del giorno

Art. 25 L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo.

Art. 26 I Consiglieri, tramite il Segretario, possono avanzare delle proposte per l'iscrizione all'ordine del giorno di determinati argomenti.

Sarà cura del Segretario comunicare al Consiglio Presbiterale Diocesano tutte le proposte avanzate.

Art. 27 Il Vescovo inserirà nell'ordine del giorno gli argomenti la cui trattazione è stata richiesta a maggioranza assoluta dei consiglieri con richiesta scritta al Segretario e prodotta antecedentemente.

Art. 28 Nel caso in cui la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno non si esaurisca nella giornata di convocazione del Consiglio, essa sarà ripresa nella seduta successiva. Tuttavia, qualora si trattasse di problemi urgenti, possibilmente entro gli otto giorni successivi.

Art. 29 Ogni Consigliere ed ogni presbitero della Diocesi ha facoltà di presentare al Vescovo, tramite il Segretario, interpellanze scritte aventi per oggetto problemi concernenti la vita della Diocesi.

Art. 30 Tutte le spese per il funzionamento del Consiglio Presbiterale Diocesano e delle sue Commissioni sono a carico della Diocesi.

PARTE SECONDA

Composizione e regolamento elettorale

A – Composizione

Art. 1 Il Consiglio Presbiterale Diocesano si compone di alcuni membri di diritto, 11 Consiglieri eletti dal Presbiterio, e 5 nominati liberamente dal Vescovo.

Art. 2 Fanno parte di diritto del Consiglio Presbiterale Diocesano: il Vicario Generale, il Vicario Episcopale per la Vita Consacrata e gli altri eventuali Vicari Episcopali della Diocesi, il Rettore del Seminario, l'Economo Diocesano, ed i 5 Vicari Foranei.

Art. 3 Gli 11 Consiglieri eletti sono: due per ciascuna delle cinque Vicarie della Diocesi ed uno designato dai religiosi non parroci.

Art. 4 Elettori.

Hanno diritto attivo e passivo di elezione: tutti i sacerdoti secolari incardinati nella Diocesi, i sacerdoti secolari non incardinati nella Diocesi e i sacerdoti membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica i quali, dimorando nella Diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio (Can. 498 §1. 1° e 2°).

B – Regolamento elettorale

Art. 5 Spetta al Vescovo indire e presiedere le elezioni per la scelta dei Consiglieri del Consiglio Presbiterale Diocesano stabilendo data, luogo e ora delle sedute. I Consiglieri saranno eletti con la maggioranza assoluta per i primi due scrutini, successivamente con quella relativa.

Art. 6 Le votazioni si faranno a scrutinio segreto; esse saranno presiedute dal Vescovo – o da un suo delegato – che sceglierà due scrutatori per ogni collegio elettorale.

Art. 7 I candidati non sono validamente eletti se non appartengono al collegio che ha dato loro i voti.

Art. 8 Il sacerdote più giovane di ordinazione sacerdotale fungerà da Segretario; brucerà il materiale usato per le votazioni e stilerà un verbale di tutta l'operazione indicando con cura il numero degli elettori e i voti riportati da coloro che sono stati indicati con suffragio e lo consegnerà al Vescovo.

Art. 9 Gli eletti cessano dal loro mandato (cfr Artt. 11 e 12 dello Statuto):

- Alla scadenza dei cinque anni;
- Per lo scioglimento del Consiglio Presbiterale Diocesano fatto dal Vescovo o in caso che la sede diventi vacante;
- Per il trasferimento dell'eletto Consigliere ad altra sede;
- Per dimissioni regolarmente accettate dopo la loro notifica al Vescovo;
- Per cessazione di appartenenza al collegio che li ha espressi;
- Per rimozione dall'ufficio che ne ha comportato l'elezione;
- Per assenza dell'eletto dalle sessioni del Consiglio – sia ordinarie che straordinarie – per tre volte anche non consecutive, escluso il caso di malattia (cfr Art. 17 dello Statuto).

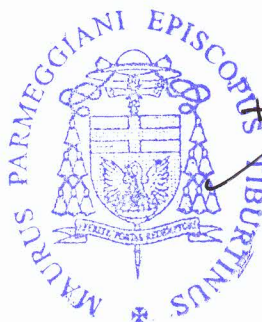
Art. 10 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme dettate dal Codice di Diritto Canonico.

Dato in Tivoli, dalla Sede Vescovile, il 22 febbraio 2014, *Anno Mariano diocesano*
Festa della Cattedra di San Pietro

Mons. Santino Borali

Mons. Santino Borali
Cancelliere Vescovile

Prot.N. C/28/14



Mauro Parmeggiani
+ Mauro Parmeggiani
Vescovo di Tivoli